

Legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie

Modifica del 27 settembre 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 novembre 2012¹,
decreta:

I

La legge federale del 24 marzo 2000² concernente il risanamento fonico delle ferrovie è modificata come segue:

Titolo: Introduzione dell'abbreviazione
(LRFF)

Titolo prima dell'art. 1

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 **Oggetto**

¹ La presente legge disciplina, a complemento della legge del 7 ottobre 1983³ sulla protezione dell'ambiente, il risanamento fonico delle ferrovie mediante provvedimenti:

- a. sui veicoli ferroviari;
- b. sulla strada ferrata;
- c. sulla via di propagazione del suono;
- d. sugli edifici esistenti.

² La presente legge disciplina inoltre la promozione degli investimenti in tecnologie particolarmente silenziose e la ricerca del settore pubblico nel campo ferroviario.

Art. 2 cpv. 1 e 2

¹ Il risanamento fonico dev'essere realizzato principalmente mediante provvedimenti sui veicoli ferroviari e sulla strada ferrata.

² Qualora i provvedimenti di cui al capoverso 1 siano insufficienti, devono essere realizzati provvedimenti sulla via di propagazione del suono.

¹ FF **2013 425**

² RS **742.144**

³ RS **814.01**

Art. 3 Termini

¹ I provvedimenti sui veicoli ferroviari, sulla via di propagazione del suono e sugli edifici esistenti devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2015.

² I provvedimenti complementari di cui all'articolo 7a devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2025.

*Titolo prima dell'art. 4***Sezione 2: Provvedimenti sui veicoli ferroviari***Art. 4 cpv. 3–5*

³ Il Consiglio federale emana valori limite di emissione per i carri merci che circolano sulla rete a scartamento normale. Tali valori limite si applicano dal 1° gennaio 2020.

⁴ Per motivi importanti, il Consiglio federale può rinviare di due anni al massimo l'entrata in vigore dei valori limite.

⁵ Può prevedere eccezioni in particolare per i veicoli speciali con chilometraggio limitato e per i veicoli storici.

Art. 5 cpv. 3

³ I contributi sono versati soltanto per i veicoli ferroviari che restano in servizio almeno fino al 31 dicembre 2019 o durante dieci anni dopo la realizzazione del provvedimento di protezione fonica. L'aiuto finanziario dev'essere restituito se i veicoli in questione sono messi anticipatamente fuori servizio.

*Titolo prima dell'art. 6***Sezione 3:
Provvedimenti sulla strada ferrata e sulla via di propagazione del suono***Art. 7 cpv. 1 e 5*

¹ Per gli impianti ferroviari fissi esistenti devono essere ordinati provvedimenti sulla strada ferrata e sulla via di propagazione del suono fino a che siano osservati i valori limite di immissione.

⁵ *Abrogato*

Art. 7a Provvedimenti complementari

¹ Se sono state accordate facilitazioni secondo l'articolo 7 capoverso 3, a partire dal 2016 l'Ufficio federale dei trasporti può ordinare provvedimenti sulla strada ferrata e ulteriori provvedimenti sulla via di propagazione del suono.

² Il Consiglio federale disciplina i provvedimenti e la valutazione della proporzionalità dei costi.

Art. 8, primo periodo

La Confederazione assume i costi dei provvedimenti sulla strada ferrata e sulla via di propagazione del suono. ...

Titolo prima dell'art. 10

Sezione 4: Provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici esistenti

Art. 10, rubrica

Abrogata

Titolo prima dell'art. 10a

Sezione 5: Promozione degli investimenti e ricerca del settore pubblico

Art. 10a

¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari per l'acquisto e per l'esercizio di carri merci particolarmente silenziosi.

² I mezzi finanziari destinati alla ricerca del settore pubblico sono prelevati dal credito d'impegno per il risanamento fonico delle ferrovie.

Titolo prima dell'art. 11

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 15 cpv. 4

⁴ La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2028.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 27 settembre 2013

Il presidente: Maya Graf

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2013

Il presidente: Filippo Lombardi

La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 16 gennaio 2014.⁴

² La presente legge entra in vigore il 1° marzo 2014.⁵

12 febbraio 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁴ FF **2013** 6343

⁵ Decreto sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 30 gen. 2014.